

FAQ – Chiarimenti – Parte 4

Con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 5.2 b del disciplinare di gara) e ai requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 5.3 b del disciplinare di gara), “i servizi di alta formazione a carattere internazionale” e “i percorsi di perfezionamento e aggiornamento di media e lunga durata, per lo sviluppo di competenze specifiche qualificanti e spendibili nel mondo del lavoro o aggiornamento di conoscenze già maturate nell’ambito lavorativo” possono essere considerati, anche in alternativa fra loro?

Si possono essere considerati, anche in alternativa fra loro, sia servizi di alta formazione a carattere internazionale, che percorsi di perfezionamento e aggiornamento di media e lunga durata, per lo sviluppo di competenze specifiche qualificanti e spendibili nel mondo del lavoro o aggiornamento di conoscenze già maturate nell’ambito lavorativo.

Nell’ambito dei “percorsi di perfezionamento e aggiornamento di media e lunga durata, per lo sviluppo di competenze specifiche qualificanti e spendibili nel mondo del lavoro o aggiornamento di conoscenze già maturate nell’ambito lavorativo”, possono rientrare attività finanziate da soggetti sia pubblici che privati - come ad esempio progetti complessi di formazione continua rivolti ai lavoratori finanziati da imprese, Pubbliche Amministrazioni, Fondi Interprofessionali?

Si vi possono rientrare attività finanziate da soggetti sia pubblici che privati, purché rientrino nella definizione di “percorsi di perfezionamento e aggiornamento di media e lunga durata, per lo sviluppo di competenze specifiche qualificanti e spendibili nel mondo del lavoro o aggiornamento di conoscenze già maturate nell’ambito lavorativo”.

I requisiti di capacità economica e finanziaria possono essere dimostrati in fase di presentazione dell’offerta mediante Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000?

Il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria, in fase di presentazione delle offerte, dovrà essere dimostrato mediante Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa in conformità al "Modello di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000" (Allegato 2 al Disciplinare). E’ al momento dell’aggiudicazione che dovranno essere prodotti i bilanci approvati degli esercizi finanziari 2013, 2014 e 2015 e le attestazioni rilasciate dalle Amministrazioni beneficiarie del servizio prestato dalle quali risulti il buon esito del servizio ed il fatturato.

Il fatturato relativo a servizi realizzati nel settore oggetto della gara può essere comprovato, oltre che attraverso “*attestazioni di buon esito rilasciate dalle amministrazioni beneficiarie*”, anche mediante contratti e/o altra documentazione utile a tal fine, in particolare nei casi in cui non si faccia riferimento a servizi realizzati in favore della Pubblica Amministrazione, come tipicamente rappresentato dalla realizzazione di Master di I e II livello?

Nel caso in cui il fatturato specifico dichiarato sia stato conseguito a seguito della realizzazione di MASTER di I e II livello, il concorrente può produrre, insieme alle fatture, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. E' al momento dell'aggiudicazione che dovranno essere prodotte attestazioni rilasciate dai soggetti beneficiari dei servizi prestati.

In caso di partecipazione alla gara in forma di costituendo RTI, i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/ professionale dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso e potranno essere garantiti anche da uno solo o alcuni dei partner del raggruppamento, senza specifici vincoli in termini percentuali fra mandanti e mandataria?

Qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti o un consorzio ordinario, i requisiti di cui ai punti 5.2 e 5.3 del Disciplinare (capacità economica finanziaria e capacità tecnica e professionale), devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. Fermo restando che deve esservi proporzionalità tra la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale possedute dal singolo partecipante e le attività che andrà a svolgere. In particolare dal combinato disposto degli articoli 83, comma 2 e 216, comma 14, del Dlgs 50/2016, trova ancora applicazione la regola della composizione percentuale dei raggruppamenti temporanei di imprese prevista dall'articolo 92, del DPR n. 207/2010 ed in particolare “per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento”(comma 2) e “per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente”(comma 3).

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 5.3 b del disciplinare di gara), ai fini della prova dell'esperienza del concorrente nel settore dei servizi di alta formazione, la durata complessiva non inferiore a 3 anni di cui alla lettera a) del citato articolo, è da intendersi come somma della durata dei contratti/convenzioni realizzati o quale durata del singolo contratto/convenzione?

Si, la durata complessiva non inferiore a 3 anni di cui alla lettera a) del citato articolo, è da intendersi come somma della durata dei contratti/convenzioni realizzati e non come durata del singolo contratto/convenzione.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, il Disciplinare prescrive all'art. 5.2.b che il concorrente produca in originale "idonee referenze bancarie" rilasciate da almeno 2 primari istituti di credito. A tal fine è sufficiente una lettera dell'istituto di credito che garantisca la solidità economico-finanziaria del concorrente in riferimento alla procedura in oggetto?

Si, occorrono due lettere di referenze bancarie da parte di due diversi istituti di credito che garantiscano la solidità economico-finanziaria del concorrente in riferimento alla procedura in oggetto.

La cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa - ferma restando l'intestazione a tutte le imprese del costituendo RTI - può essere firmata dalla sola mandataria del costituendo RTI o deve essere firmata anche dalle mandanti?

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la polizza fideiussoria, mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, deve essere intestata non solo alla società capogruppo, ma anche alle mandanti che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara, ciò al fine di evitare il configurarsi di una carenza di garanzia per la stazione appaltante con riferimento a quei casi in cui l'inadempimento non dipenda dalla capogruppo designata ma dalle mandanti. Tale intestazione collettiva non va confusa con la sottoscrizione della polizza, che ben può essere compiuta dalla sola capogruppo.

Nel caso in cui l'impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva sia contenuto in documentazione separata rispetto alla cauzione provvisoria, tale impegno deve avere requisiti formali specifici (ad esempio autentica del notaio)?

Si, l'impegno di un fideiussore al rilascio della garanzia definitiva contenuto in documentazione separata rispetto alla cauzione provvisoria, deve avere gli stessi requisiti formali specifici richiesti per la cauzione provvisoria.

Oltre che mediante fideiussione bancaria/assicurativa, è possibile garantire l'importo relativo alla cauzione provvisoria con altre modalità (ad esempio attraverso versamento in contanti, bonifico o altro)?

Ai sensi del comma 2, dell'articolo 93 del Dlgs 50/2016 "La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice".

L'art. 7 del Disciplinare recante "Modalità di presentazione delle offerte", prevede al punto 2 che il Plico dell'offerta dovrà contenere la Domanda di partecipazione redatta secondo il modello Allegato 1, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e il Patto di Integrità con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale documentazione non è però prevista come contenuto della busta A "Documentazione Amministrativa" indicato all'art. 8 del medesimo Disciplinare. I tre documenti menzionati andranno prodotti, all'interno del Plico, separatamente dalle tre buste contenenti la Documentazione Amministrativa, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica? Oppure è possibile inserirli all'interno della busta amministrativa?

I tre documenti (Domanda di partecipazione, DGUE e Patto di integrità) devono essere inseriti nel Plico dell'offerta, ma NON nella Busta A contenente l'altra Documentazione amministrativa.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere compilato online, stampato e firmato dal concorrente?

Si, il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) deve essere compilato online, stampato e firmato dal concorrente.

In caso di partecipazione in costituendo RTI, il DGUE deve essere prodotto da ciascuna impresa del RTI o può essere prodotto dalla sola mandataria?

In caso di partecipazione alla gara in costituendo RTI, il DGUE deve essere prodotto da ciascuna impresa del RTI.

Qual è l'importo del contributo dovuto a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in capo al concorrente?

L'importo che il concorrente dovrà versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione è pari ad €. 140,00 (centoquarantaeuro/00).

Nel caso di concorrenti italiani - e in particolare di una Fondazione senza scopo di lucro – ai quali per operare non è richiesta iscrizione alla CCIAA o a competenti ordini professionali, come requisito di idoneità professionale può essere utilizzata altra documentazione quale, in particolare, Istanza di Riconoscimento Giuridico rilasciata dalla Prefettura di competenza, Atto costitutivo, Certificato di attribuzione IVA, ecc.?

Si, come requisito di idoneità professionale può essere utilizzata altra documentazione quale, in particolare, Istanza di Riconoscimento Giuridico rilasciata dalla Prefettura di competenza, Atto costitutivo, Certificato di attribuzione IVA, ecc.

L'attività di selezione di circa 600 discenti provenienti dalle diverse Istituzioni della Repubblica Popolare Cinese e la definizione della composizione delle classi formative è prevista in capo al concorrente? Qual è il target dei destinatari dei percorsi formativi?

E' di competenza esclusiva dell'Amministrazione appaltante il processo di selezione dei discenti in funzione dei singoli moduli formativi. I destinatari dei percorsi formativi possono provenire dal settore pubblico, privato e/o universitario.

Il numero di 20 partecipanti per singolo modulo indicato nell'allegato tecnico al Capitolato Speciale è da intendersi come un valore medio o piuttosto come un vincolo su ciascuno dei moduli formativi che saranno erogati? Quali sono le conseguenze in caso di mancato raggiungimento a consuntivo di tale numero?

Il numero di 20 partecipanti per singolo modulo indicato nell'allegato tecnico al Capitolato Speciale costituisce un valore di riferimento utile al concorrente per predisporre la propria offerta tecnica. In caso di mancato raggiungimento a consuntivo di tale numero, l'unica conseguenza è che l'Amministrazione riconoscerà all'aggiudicatario del servizio le spese sostenute per vitto/alloggio/trasferimenti dei discenti in base al numero effettivo dei discenti medesimi.

Le due copie di Offerta Tecnica in formato elettronico (CD, DVD o USB) non modificabile di cui al punto 2 dell'art. 9 del Disciplinare di gara devono essere firmate digitalmente?

Si, le due copie di Offerta Tecnica in formato elettronico (CD, DVD o USB) non modificabile di cui al punto 2 dell'art. 9 del Disciplinare di gara devono essere firmate digitalmente.

In caso di costituendo RTI devono essere firmate dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici del raggruppamento?

Si, le due copie di Offerta Tecnica in formato elettronico (CD, DVD o USB) nel caso di RTI devono essere firmate dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici del raggruppamento.

Il Supporto informatico contenente l'offerta tecnica firmata digitalmente (formato PDF) di cui al punto 7 III dell'art. 9, fa riferimento alle 2 copie di Offerta tecnica di cui al punto 2 del medesimo articolo?

Si, il Supporto informatico contenente l'offerta tecnica firmata digitalmente (formato PDF) di cui al punto 7 III dell'art. 9, fa riferimento alle 2 copie di Offerta tecnica di cui al punto 2 del medesimo articolo.

E' possibile prevedere, rispetto a determinate tematiche, la replicabilità del medesimo modulo formativo all'interno del percorso complessivo, al fine di consentire la più ampia partecipazione possibile da parte dei potenziali beneficiari?

Si, previo accordo con l'Amministrazione.

E' possibile prevedere una interconnessione in termini di contenuti didattici fra un modulo formativo di tipo A e un modulo formativo di tipo B in una logica di completamento e approfondimento del percorso formativo sul tema specifico?

Si, previo accordo con l'Amministrazione.

Nella predisposizione del piano finanziario funzionale alla definizione dell'offerta economica, il concorrente deve tenere conto, quale costo a suo carico, anche delle spese di viaggio dalla Cina all'Italia per i discenti, o dovrà limitarsi a prevedere i costi per vitto e alloggio, come previsto nella Tabella 2 dell'Allegato Tecnico al Capitolato Speciale di Gara?

Il concorrente dovrà limitarsi a prevedere i costi per vitto e alloggio, come previsto nella Tabella 2 dell'Allegato Tecnico al Capitolato Speciale di Gara.

Cosa comprendono le voci “Vitto gruppo di lavoro” e “Alloggio gruppo di lavoro” indicati fra i Servizi minimi richiesti previsti nella Tabella 2 dell’Allegato Tecnico al Capitolato Speciale di Gara e computati in N. 71 giorni per ciascuna delle 2 voci in questione?

Le voci “Vitto gruppo di lavoro” e “Alloggio gruppo di lavoro” comprendono il vitto e l'alloggio del gruppo di lavoro. Per gruppo di lavoro s'intendono le persone indicate come Risorse umane (3 docenti, il PM, i tutor, il tecnico comunicazione).

Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), dell’articolo 83 del Codice, nel caso in cui il concorrente sia un Istituto di ricerca, l’idoneità professionale può esser attestata, in assenza di iscrizione alla Camere di Commercio, attraverso l’iscrizione all’anagrafe degli Enti di Ricerca? In caso positivo è corretto modificare il punto 1) della dichiarazione di cui all’Allegato 2 con i dati di iscrizione all’anagrafe degli enti di ricerca?

Si, nel caso in cui il concorrente sia un Istituto di ricerca, l’idoneità professionale può esser attestata, in assenza di iscrizione alla Camere di Commercio, attraverso l’iscrizione all’anagrafe degli Enti di Ricerca. Pertanto è corretto modificare il punto 1) della dichiarazione di cui all’Allegato 2 con i dati di iscrizione all’anagrafe degli enti di ricerca.

I servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto (in Italia come in Cina), acquisiti mediante convenzioni si configurano come subappalto?

I servizi alberghieri, di ristorazione e di trasporto (in Italia come in Cina), acquisiti mediante convenzioni con i fornitori (e. Agenzie, Tour Operators, ecc.) si configurano come subappalto.

Le prenotazioni ed ordini che l’aggiudicatario effettuerà con i gestori di servizi di ristorazione, alberghieri e di trasporto (in Italia come in Cina) si configurano come subappalto?

Le prenotazioni ed ordini effettuate direttamente dall’aggiudicatario con i gestori di servizi di ristorazione, alberghieri e di trasporto non si configurano come subappalto.

Le aule didattiche, sia in Italia che in Cina, devono essere indicate nell’offerta tecnica?

Nell’offerta tecnica le aule didattiche devono essere indicate per i moduli formativi che si svolgono in Italia, mentre non devono essere indicate per i moduli formativi che vengono svolti in Cina in quanto di competenza della stazione appaltante.

Le Camere di Commercio italiane all'estero sono soggetti ammessi a partecipare alla gara in oggetto sia in veste di soggetti partner di un consorzio, che come soggetti fornitori di servizi in regime di subappalto?

La stazione appaltante promuove la più ampia partecipazione alla gara e pertanto sposa la più ampia definizione possibile di operatore economico, purché lo stesso si qualifichi in base ai requisiti di ordine generale previsti dalla documentazione di gara e possieda i requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti. Pertanto si ritiene che anche le Camere di Commercio italiane all'estero possano partecipare alla gara, se riconosciute ai sensi dell'articolo 1, della Legge 1 luglio 1970, n. 518, come associazioni di operatori economici, libere, elettive e costituite all'estero con lo scopo di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia.

Con riferimento alla “cauzione provvisoria”, l'autentica notarile della sottoscrizione della fideiussione bancaria o assicurativa prevista a pena di esclusione, si riferisce alla sottoscrizione della fideiussione da parte del soggetto garante (istituto bancario o assicurativo)?

Si, l'autentica notarile della sottoscrizione della fideiussione bancaria o assicurativa prevista a pena di esclusione si riferisce all'autentica notarile della sottoscrizione della fideiussione da parte del soggetto garante (istituto bancario o assicurativo) che attesta poteri e qualità del firmatario.

Il disciplinare prescrive che la documentazione di gara sia sottoscritta, pena l'esclusione dalla gara, dal legale rappresentante della società o da un procuratore. In tale ultimo caso, se la procura non risulta iscritta presso la Camera di Commercio, i poteri di firma del sottoscrittore dovranno essere provati mediante la presentazione di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza?

Si, i poteri di firma del sottoscrittore dovranno essere provati mediante la presentazione di altro documento, equipollente alla certificazione della Camera di Commercio, da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Nel caso di documentazione firmata da un procuratore, è sufficiente produrre Procura speciale con sottoscrizione olografa del legale rappresentante non autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale.

No, occorre produrre Procura speciale con sottoscrizione olografa del legale rappresentante autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale.

Il modello di dichiarazione di cui all'Allegato 2 del Disciplinare richiede al concorrente - sia al punto 8, che al punto 19 - di dichiarare di non trovarsi in una situazione di controllo. C'è differenza fra le due dichiarazioni richieste (punto 8 e punto 19) o si riferiscono alla medesima situazione di eventuale controllo/collegamento fra due diversi concorrenti alla stessa gara?

Le due dichiarazioni, pur riferendosi alla medesima situazione di eventuale controllo/collegamento fra due diversi concorrenti alla stessa gara (articolo 80, comma 5, lettera m), del D.lgs. 50/2016), divergono per il fatto che al punto 8 si chiede specificatamente di:

- fornire l'elenco degli eventuali operatori economici con i quali sussiste la situazione di controllo;
- dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta;
- produrre la documentazione di comprova in separata busta chiusa.

Pertanto devono essere rese entrambe le dichiarazioni.

Il Disciplinare di Gara prevede che ove il Concorrente abbia dichiarato (Allegato 2) di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una relazione, anche di fatto, con altri Concorrenti partecipanti alla gara, il medesimo Concorrente dovrà produrre una ulteriore busta contenente la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o la relazione, anche di fatto, non ha influito sulla formulazione dell'offerta. In merito a tale aspetto che cosa si intende per "documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta"? E a tal fine, è sufficiente una dichiarazione in cui il concorrente dichiara "di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente" ?

La stazione appaltante procederà all'esclusione dei concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Pertanto il concorrente che si trovi in una situazione di controllo e lo dichiari, dovrà dimostrare poi, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte non sono imputabili ad un unico centro decisionale. Si precisa che non esiste un'elencazione dei documenti da produrre, quindi la loro scelta è lasciata alla discrezionalità del concorrente, purché siano idonei a dimostrare quanto richiesto. A tal fine, non si ritiene pertinente una dichiarazione in cui il concorrente dichiara "di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto

all'Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente”, in quanto se ha dichiarato di trovarsi in una situazione di controllo non può non essere a conoscenza della partecipazione di soggetti in “rapporto di controllo e/o collegamento”.

L'art. 5.1.a) del disciplinare di gara prevede quale requisito di idoneità professionale l'iscrizione presso il registro di una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si conferma che tale richiesta non può essere applicata alle Università che per loro natura giuridica non sono tenute a tale iscrizione?

Si, si conferma che tale richiesta non può essere applicata alle Università che per loro natura giuridica non sono tenute a tale iscrizione.

L'art. 5.2 b) del disciplinare di gara prevede quali requisiti di capacità economica e finanziaria il possesso di un fatturato globale e specifico realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari senza specificare in quale percentuale tali requisiti devono essere posseduti in caso di partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo d'impres. In quale proporzione tali requisiti dovranno essere posseduti dalle società componenti l'RTI (mandataria e mandanti)?

Qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti o un consorzio ordinario, i requisiti di cui ai punti 5.2 e 5.3 del Disciplinare (capacità economica finanziaria e capacità tecnica e professionale), devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento. Fermo restando che deve esservi proporzionalità tra la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale possedute dal singolo partecipante e le attività che andrà a svolgere. In particolare dal combinato disposto degli articoli 83, comma 2 e 216, comma 14, del Dlgs 50/2016, trova ancora applicazione la regola della composizione percentuale dei raggruppamenti temporanei di imprese prevista dall'articolo 92, del DPR n. 207/2010 ed in particolare *“per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento”*(comma 2) e *“per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente”*(comma 3).

L'art. 5.3.b) del disciplinare di gara prevede quali requisiti di capacità tecnica e professionale un'esperienza nel settore dei Servizi di alta formazione finanziati nell'ambito di iniziative a livello internazionale, comprovata da contratti/convenzioni di durata complessiva non inferiore ad almeno 3 anni. E' previsto un arco temporale entro il quale la società deve aver maturato tale esperienza (es. ultimi 5 anni, ecc.)?

Non è previsto un arco temporale entro il quale la società deve aver maturato tale esperienza.

L'esperienza maturata nel settore dei Servizi di alta formazione finanziati nell'ambito di iniziative a livello internazionale, deve essere comprovata da contratti/convenzioni di durata complessiva non inferiore ad almeno 3 anni. Per tre anni s'intendono 36 mesi di attività realizzata anche in anni diversi e non consecutivi o s'intendono 36 mesi consecutivi?

Per "tre anni" si intende che l'esperienza maturata nel settore dei Servizi di alta formazione finanziati nell'ambito di iniziative a livello internazionale, deve essere comprovata da contratti/convenzioni di durata complessiva anche non consecutiva non inferiore ad almeno 3 anni. Non potranno però essere computate le eventuali sovrapposizioni temporali di contratti.

E' necessario produrre il patto d'integrità e il DGUE compilato in tutte le sue parti? Tali documenti sono da inserire nel plico all'interno della busta A?

I documenti DGUE e Patto di integrità, devono essere compilati per intero e, insieme alla Domanda di partecipazione, devono essere inseriti nel Plico ma NON nella Busta A contenente l'altra Documentazione amministrativa.

Il disciplinare di gara richiede di produrre, oltre alla copia cartacea, 2 copie in formato elettronico (CD, DVD o USB) non modificabile (es. pdf). Queste 2 copie devono contenere la Relazione tecnica semplicemente trasformata da word in pdf (non modificabile) o deve trattarsi della scansione della copia firmata in originale?

Le due copie di Offerta Tecnica in formato elettronico (CD, DVD o USB) di cui al punto 2 dell'art. 9 del Disciplinare di gara devono essere prodotte in formato non modificabile e devono essere firmate digitalmente.

Al punto 7 III del Disciplinare si chiede *un supporto informatico contenente l'offerta tecnica firmata digitalmente (formato pdf)*. E' quindi necessario presentare un' ulteriore copia in formato pdf firmata digitalmente?

Il Supporto informatico contenente l'offerta tecnica firmata digitalmente (formato PDF) di cui al punto 7 III dell'art. 9 fa riferimento alle 2 copie di Offerta tecnica di cui al punto 2 del medesimo articolo.

Nel contesto di una RTI può partecipare il singolo Dipartimento di un Ente?

Si ritiene legittima la partecipazione alla procedura di gara dei singoli Organi di un soggetto pubblico (come il singolo Dipartimento di un Ente), purché dotati di autonomia economico/amministrativa e decisionale, in modo da non incorrere nell'impedimento ascrivibile alla situazione di controllo delineata dall'articolo 2359 c.c..

In riferimento a quanto richiesto a p. 27 dell'allegato 2 "allegare in originale idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari istituti di credito": quale altra documentazione può essere prodotta in sostituzione di una lettera di referenza bancaria, nel caso in cui una società non sia in grado di produrne 2, in quanto titolare di un unico conto corrente bancario?

Stante la necessità di contemperare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, l'operatore economico titolare di un unico conto corrente bancario, potrà produrre una referenza bancaria e documentazione alternativa (dichiarazioni dei redditi e denunce ai fini dell'IVA relative al periodo di riferimento, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali, ecc.), in sostituzione della seconda referenza bancaria richiesta, come previsto all'art. 86, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

In riferimento ai servizi logistici specificati al punto 2.2 dell'Allegato tecnico al Capitolato Speciale e nelle relative tabelle 2 e 3 (vitto, alloggio, viaggi, trasporti, affitto aule, ecc.), l'eventuale affidamento a soggetti terzi di tali servizi costituisce subappalto? In tal caso è obbligatoria la comunicazione in sede di gara della terna di subappaltatori?

Si, l'affidamento dei servizi logistici a soggetti terzi costituisce subappalto ed è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, come da modello di dichiarazione allegato al disciplinare (allegato 2).

Nel caso in cui il fatturato specifico dichiarato sia stato conseguito a seguito di attività svolte per soggetti privati, quali documenti possono essere presentati a comprova del possesso del requisito? E' possibile produrre un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal concorrente medesimo accompagnata dalle fatture?

Nel caso in cui il fatturato specifico dichiarato sia stato conseguito con attività svolte per soggetti privati, il concorrente può produrre, insieme alle fatture, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Al momento dell'aggiudicazione dovranno essere prodotte attestazioni rilasciate dai soggetti beneficiari dei servizi prestati.

Nel caso in cui il fatturato specifico dichiarato sia stato conseguito a seguito della realizzazione di MASTER di I e II livello, quali sono i documenti che possono essere prodotti a comprova dell'effettiva realizzazione? E' possibile produrre un'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal concorrente medesimo accompagnata dalle fatture?

Nel caso in cui il fatturato specifico dichiarato sia stato conseguito a seguito della realizzazione di MASTER di I e II livello, il concorrente può produrre, insieme alle fatture, una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000. Al momento dell'aggiudicazione dovranno essere prodotte attestazioni rilasciate dai soggetti beneficiari dei servizi prestati o documenti che possono comprovare l'effettiva realizzazione dei Master (versamento quote di partecipazione, certificazione della frequenza ai corsi, attestazione di superamento dell'esame finale, ecc.).

In caso di raggruppamento o consorzio le due referenze bancarie devono essere prodotte da ciascun componente del raggruppamento/consorzio?

In caso di raggruppamento o consorzio le due referenze devono essere prodotte da ciascun componente del raggruppamento/consorzio.

Un Ente Pubblico sottoposto al regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 720/1984, può ottemperare all'obbligo di presentazione di almeno due referenze bancarie, mediante presentazione di una referenza bancaria e, in sostituzione della seconda referenza richiesta, di documentazione riguardante la titolarità del conto corrente di Contabilità Speciale presso Banca d'Italia?

Un Ente Pubblico sottoposto al regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 720/1984, può ottemperare all'obbligo di presentazione di almeno due referenze bancarie, mediante presentazione di una referenza bancaria e, in sostituzione della seconda referenza richiesta, di documentazione riguardante la titolarità del conto corrente di Contabilità Speciale presso Banca d'Italia.

All'art. 8 punto c) del disciplinare di gara viene richiesta una *“Dichiarazione attestante il possesso della capacità tecnica e professionale resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigere in conformità al “Modello di Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000” di cui all'Allegato 2 al presente Disciplinare di gara”*. In considerazione del fatto che l'Allegato 2 non prevede un format di dichiarazione nel senso sopra indicato, il medesimo Allegato 2, dovrà essere integrato inserendo dopo l'ultimo punto (anche in foglio separato) la seguente dichiarazione:

“Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 attestante il possesso della capacità tecnico - professionale richiesta dal disciplinare.

Con riferimento a quanto richiesto dal Disciplinare di gara, l'operatore economico ha:

- maturato un'esperienza nel settore dei Servizi di alta formazione finanziati nell'ambito di iniziative a livello internazionale, comprovata dai seguenti contratti/convenzioni di durata complessiva non inferiore ad almeno 3 anni :

- maturato un'esperienza comprovata dai seguenti n. ____ contratti/convenzioni con la Pubblica Amministrazione, nel settore oggetto di gara (Servizi di alta formazione di carattere internazionale):

_____.”

In merito a quanto descritto nell'Allegato tecnico, Tabella 2, “Servizi minimi richiesti per l'organizzazione, lo svolgimento e la disseminazione dei risultati di ognuno dei moduli formativi di tipologia A”, per quale motivo sono indicati 71 giorni alla voce Vitto gruppo di lavoro e Alloggio gruppo di lavoro?

L'indicazione di n. 71 giorni rappresenta una stima di giornate per le quali prevedere il vitto e l'alloggio del gruppo di lavoro (3 docenti, il Project Manager, i tutor, i tecnici). Si precisa che la dicitura “Servizi minimi richiesti” si riferisce essenzialmente all'organizzazione della didattica, mentre per quanto riguarda gli aspetti relativi al vitto e all'alloggio del gruppo di lavoro, gli stessi possono variare in rapporto all'organizzazione

logistica proposta dal concorrente (a titolo di mero esempio potrebbe non essere necessario l'alloggio per alcuni dei componenti del gruppo di lavoro se i loro domicilio coincidesse con la sede proposta per l'attività).

Quale sono i requisiti minimi del corpo docente previsti per i moduli di tipologia B?

I requisiti minimi del corpo docente per i moduli di tipologia B prevedono almeno 1 figura con almeno 10 anni di esperienza e una figura con almeno 5 anni di esperienza.

Per i moduli di tipologia A qual è la durata della permanenza in Italia dei discenti?

Per i moduli di tipologia A la durata della permanenza dei discenti in Italia è di 15 giorni consecutivi (comprese le domeniche), ma le giornate di formazione si svolgeranno dal lunedì al sabato.